DECISIONE (UE) 2017/451 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2017

recante approvazione, a nome dell'Unione europea, di alcune modifiche del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione (UE) 2016/870 del Consiglio, del 24 maggio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni ([1]), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 10 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania ([2]), di seguito denominato «l'accordo», approvato dal regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio ([3]), istituisce una commissione mista incaricata di sorvegliare l'applicazione dell'accordo stesso, in particolare l'esecuzione, l'interpretazione e la corretta applicazione, nonché di rivalutare, se del caso, il livello delle possibilità di pesca e, di qui, del contributo finanziario.

(2) L'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, di seguito denominato «il protocollo», approvato con decisione (UE) 2016/870, stabilisce le possibilità di pesca nell'ambito di tale accordo per un periodo di quattro anni a decorrere dal 16 novembre 2015, e l'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo stabilisce la contropartita finanziaria annuale per l'accesso delle navi dell'Unione europea alla zona di pesca mauritana.

(3) La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo specifica le possibilità di pesca e prevede che, sulla base dei pareri scientifici disponibili, le due parti possano decidere, in sede di commissione mista, l'assegnazione di possibilità di pesca per pescherecci da traino congelatori adibiti alla cattura di specie demersali per le quali sono state identificate eccedenze.

(4) È previsto che la commissione mista si riunisca a Nouakchott il 15 e il 16 novembre 2016 in sessione straordinaria al fine di adottare la modifica delle possibilità di pesca e delle condizioni per l'esercizio della pesca, nonché della contropartita finanziaria, tenuto conto della richiesta dell'Unione di creare una nuova categoria di pesca per i pescherecci da traino congelatori per la pesca del nasello.

(5) La Commissione ha trasmesso al Consiglio, prima della suddetta riunione della commissione mista, un documento preparatorio contenente i dettagli della posizione da esprimere a nome dell'Unione.

(6) La posizione da esprimere a nome dell'Unione è stata approvata dal Consiglio a norma del punto 3 dell'allegato della decisione (UE) 2016/870.

(7) Le modifiche adottate, vale a dire l'introduzione di una nuova categoria di pesca per i pescherecci da traino congelatori per la pesca del nasello, le condizioni per l'esercizio della pesca applicabili a questa nuova categoria e l'aumento della contropartita finanziaria relativa all'accesso, sono state iscritte nell'allegato 5 del verbale della suddetta riunione della commissione mista svoltasi il 15 e 16 novembre 2016.

(8) È opportuno che tali modifiche siano approvate a nome dell'Unione europea,

([1]) GU L 145 del 2.6.2016, pag. 1.
([2]) GU L 343 dell'8.12.2006, pag. 4.
([3]) Regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio, del 30 novembre 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (GU L 343 dell'8.12.2006, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le modifiche del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, adottate dalla commissione mista istituita dall'articolo 10 dell'accordo nella riunione del 15 e 16 novembre 2016 e inserite nell'allegato 5 del verbale sono approvate a nome dell'Unione.

Il testo dell'allegato 5 del verbale della riunione della commissione mista svoltasi il 15 e 16 novembre 2016 è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Protocollo, articolo 2, paragrafi:

1. La contropartita finanziaria annuale per l'accesso delle navi dell'Unione europea alla zona di pesca mauritana di cui all'articolo 7 dell'accordo è fissata a cinquantasette milioni cinquecentomila (57 500 000) euro. Il presente paragrafo si applica fatte salve le disposizioni degli articoli da 5 a 10 e dell'articolo 16 del presente protocollo.

3. I totali ammissibili di cattura (categorie 1, 2, 2 *bis*, 3, 6, 7 e 8) e i quantitativi di riferimento (categorie 4 e 5) sono definiti nelle schede tecniche riportate nell'allegato 1 del presente protocollo. Essi sono fissati sulla base dell'anno civile, dal 1º gennaio al 31 dicembre dell'anno considerato. Se il primo e l'ultimo periodo di applicazione del protocollo non corrispondono a un anno civile, i totali ammissibili di cattura sono fissati *pro rata temporis* e tenendo conto, per ogni categoria di pesca, delle tendenze di ripartizione delle catture nel corso dell'anno.

7. Per le categorie di pesca 4 e 5, se le catture effettuate dalle tonniere dell'Unione europea nella zona di pesca mauritana superano il quantitativo di riferimento previsto per ciascuna categoria, l'importo di cinquantasette milioni cinquecentomila (57 500 000) euro della contropartita finanziaria sarà maggiorato, per ogni tonnellata supplementare catturata, dell'importo del canone fissato nelle schede tecniche corrispondenti per l'anno in questione. Tuttavia l'importo versato dall'Unione europea per il superamento non può eccedere un importo pari al doppio del quantitativo di riferimento corrispondente. Se i quantitativi catturati dai pescherecci dell'Unione europea superano il doppio del quantitativo di riferimento corrispondente, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.

Tabella delle categorie di pesca di cui all'articolo 1, paragrafo 1:

Categorie di pesca		Totali ammissibili di cattura e quantitativi di riferimento
1	Pescherecci adibiti alla pesca di crostacei, a eccezione di aragoste e granchi	5 000 tonnellate
2	Pescherecci da traino (non congelatori) e pescherecci con palangari di fondo per la pesca del nasello	6 000 tonnellate
2 *bis*	Pescherecci da traino (congelatori) adibiti alla pesca del nasello	nasello 3 500 tonnellate calamaro 1 450 tonnellate seppia 600 tonnellate
3	Pescherecci adibiti alla cattura di specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino	3 000 tonnellate
4	Tonniere con reti a circuizione	12 500 tonnellate (quantitativo di riferimento)
5	Tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie	7 500 tonnellate (quantitativo di riferimento)
6	Pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica	225 000 tonnellate (*)
7	Navi per la pesca pelagica fresca	15 000 tonnellate (**)
8	Cefalopodi	[pm] tonnellate

(*) È autorizzato un superamento del 10 % senza incidenza sulla contropartita finanziaria versata dall'Unione europea per l'accesso.
(**) Se sono utilizzate, tali possibilità di pesca devono essere detratte dal totale ammissibile di cattura previsto per la categoria 6.

Allegato, appendice 1 «Scheda tecnica», nuova scheda 2 *bis*:

CATEGORIA DI PESCA 2 *bis*:
PESCHERECCI DA TRAINO (CONGELATORI) ADIBITI ALLA PESCA DEL NASELLO

1. Zona di pesca

a) A nord di 19° 15′ 60″N: ad ovest della linea che congiunge i punti seguenti:

20° 46′ 30″N	17° 03′ 00″O
20° 36′ 00″N	17° 11′ 00″O
20° 36′ 00″N	17° 36′ 00″O
20° 03′ 00″N	17° 36′ 00″O
19° 45′ 70″N	17° 03′ 00″O
19° 29′ 00″N	16° 51′ 50″O
19° 15′ 60″N	16° 51′ 50″O
19° 15′ 60″N	16° 49′ 60″O

b) A sud di 19° 15′ 60″N e fino a 17° 50′ 00″N: a ovest della linea delle 18 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea.

c) A sud di 17° 50′ 00″N: a ovest della linea delle 12 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea.

Per le zone calcolate a partire dalla linea di bassa marea, la commissione mista può sostituire le linee di delimitazione delle zone con una serie di coordinate geografiche.

Attrezzi autorizzati

— Rete a strascico per nasello.

— È vietato doppiare il sacco della rete.

— È vietato doppiare i fili che costituiscono il sacco della rete.

Apertura minima di maglia autorizzata

70 mm (rete a strascico)

Taglie minime

Per i pesci la taglia minima deve essere misurata dalla punta del muso all'estremità della pinna caudale (lunghezza totale) (si veda l'appendice 7).

La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono elencate sopra.

Catture accessorie

Autorizzate	Non autorizzate
25 % di pesci demersali (diversi dal nasello)	Cefalopodi (diversi da calamaro e seppia) e crostacei

La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per le specie che non sono elencate sopra.

Possibilità di pesca/Canoni

Periodo	Anno	
Totale ammissibile di cattura (in tonnellate)	3 500	nasello (specie bersaglio principale)
	1 450	calamaro (specie bersaglio secondaria)
	600	seppia (specie bersaglio secondaria)

Canone	70 EUR/t per il nasello
	575 EUR/t per il calamaro
	250 EUR/t per la seppia
	90 EUR/t per le catture accessorie
	Il canone è calcolato al termine di ciascun periodo di tre mesi durante il quale la nave è stata autorizzata a pescare, tenendo conto delle catture effettuate in tale periodo. Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di un anticipo di 1 000 EUR per nave, da detrarre dall'importo totale del canone; tale anticipo è versato all'inizio di ciascun periodo di tre mesi per il quale la nave è stata autorizzata a pescare. Il numero di navi autorizzate a pescare nello stesso tempo è limitato a 6.
Riposo biologico	
Se del caso, la Commissione mista adotta un periodo di riposo biologico sulla base del parere del comitato scientifico congiunto.	
Osservatori scientifici	
In deroga alla norma di cui al capitolo X, punto 2, dell'allegato, sulle navi sarà imbarcato un osservatore scientifico mauritano in ogni bordata.	
Osservazioni	
I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo.	